

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio per gli affari istituzionali e il sistema delle autonomie locali, 26 settembre 2005, prot. n. 15692

Modalità di presentazione delle dimissioni dei consiglieri comunali. Art. 38, comma 8, D.Lgs. 267/2000.

Il Comune ha chiesto di conoscere un parere in ordine alle modalità di presentazione delle dimissioni da parte di un consigliere comunale.

In particolare, la questione concerne l'efficacia delle dimissioni, qualora le stesse:

- a) siano indirizzate al sindaco, anziché al consiglio comunale;
- b) non siano presentate personalmente dal consigliere interessato, ma pervengano al Comune a mezzo di posta ordinaria.

Al riguardo, l'art. 38, comma 8, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito in legge 28 maggio 2004, n. 140, dispone che "le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci".

Per quanto riguarda la problematica sub a), si ritiene che le dimissioni indirizzate al sindaco, anziché al consiglio, siano comunque efficaci, a maggior ragione nell'ipotesi in cui il sindaco sia anche presidente del consiglio comunale. Infatti, l'efficacia ed irrevocabilità delle dimissioni consegue alla presentazione al protocollo dell'ente, con l'osservanza delle modalità specificate dalla norma citata, la quale precisa espressamente che le stesse non necessitano di presa d'atto da parte dell'organo collegiale di appartenenza dell'amministratore¹.

In relazione alle modalità di presentazione, il Ministero dell'Interno, con circolare 7 giugno 2004, prot. n. 25000/3038/20040149, ha chiarito che, in base al novellato articolo 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000 assumono rilevanza giuridica solo le dimissioni presentate personalmente al protocollo dell'ente da coloro che intendono dimettere la carica, precisando che, in alternativa alla presentazione personale, la medesima norma stabilisce che l'atto di dimissioni produce effetti giuridici solo se autenticato ed inoltrato al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni.

Pertanto, in considerazione degli adempimenti formali introdotti dalla modifica legislativa, intesi a garantire l'autenticità e l'attualità della volontà del consigliere di dimettere la carica, si ritengono prive di efficacia le dimissioni presentate con modalità diverse da quelle previste dalla legge.

Per completezza, si rileva che, ancor prima della modifica dell'art. 38, comma 8, il Consiglio di Stato aveva affermato che, in linea di massima, le dimissioni dalla carica di consigliere comunale o provinciale devono essere presentate mediante la materiale e personale consegna al protocollo, da parte dell'interessato, del documento contenente l'atto delle dimissioni stesse, con la conseguenza dell'improcedibilità e, comunque, della mancanza di efficacia delle dimissioni presentate per interposta persona o inoltrate per posta o con altri mezzi².

¹ Cfr., in proposito, i pareri dell'ANCI dd. 27.04.1996 e 14.03.1996, consultabili sul sito www.ancitel.it.

² Consiglio di Stato, sez. I, parere 11 dicembre 2002, n. 4269.